

**Allegato "B" del n. 28748/12898 di Repertorio**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE-OGGETTO- SEDE-DURATA-DOMICILIAZIONE**

**Articolo 1 Denominazione**

1. E' costituita una società per azioni denominata:  
**"Fiera Parking S.p.A."**

**Articolo 2 Oggetto**

2. La società ha per oggetto le attività di manutenzione e gestione, direttamente o tramite contratti di appalto, dei parcheggi a servizio del sito di Fiera Milano Rho e del sito di Fiera Milano city.

Premesso che qualunque attività sotto indicata, qualificata dalla legge come finanziaria si intende svolta non nei confronti del pubblico, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l'assunzione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

**Articolo 3 Sede**

3. La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici.

**Articolo 4 Durata**

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

**Articolo 5 Domiciliazione**

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**CAPITALE-CONFERIMENTI-PARTECIPAZIONI**

**Articolo 6 Capitale**

6.1 Il capitale sociale è di euro 12.000.000,00 (dodici milioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 12.000.000 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.2 In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la rac-

colta di risparmio tra il pubblico.

6.4 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art.2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria della società con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

#### **Articolo 7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

7.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci o a ascendenti e discendenti diretti di soci; in ogni altro caso possono essere cedute od assoggettate ad altrui diritti di godimento o di garanzia, ma in tal caso occorrerà il preventivo consenso scritto dei soci non cedenti, oppure l'espletamento della procedura infra descritta.

7.2 Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, dazione in pagamento, concessione in garanzia ecc.), in forza del quale si determini, anche in via indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o nuda proprietà e/o diritti reali (pegno, usufrutto) di azioni, diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili.

7.3 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà offrirla agli altri soci, inviando la relativa offerta all'Organo amministrativo con l'indicazione del nominativo del terzo potenziale acquirente e del prezzo da questi offertogli. Qualora, in dipendenza della natura del negozio di trasferimento, non fosse previsto un corrispettivo o fosse diverso dal denaro, la determinazione del valore delle azioni oggetto della prelazione sarà effettuata dalla parti di comune accordo ovvero, in casi di disaccordo, affidata ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 c.c., nominato dai soci interessati ovvero - in caso di mancato accordo sulla nomina - dal Presidente del Tribunale di Milano. Resta inteso che i soci interessati saranno liberi di non procedere al trasferimento delle azioni, qualora non fossero d'accordo sul valore attribuito alle stesse dall'arbitratore.

7.4 entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta di cui sopra, l'Organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci;

7.5 i soci che intendano esercitare il diritto di prela-

zione dovranno farlo con riferimento alla totalità della partecipazione offerta, mediante dichiarazione di pura e semplice accettazione, da inviarsi all'Organo amministrativo entro trenta giorni dal recapito della comunicazione di cui al punto 7.4. L'accettazione parziale, non integrale o comunque condizionata dell'offerta, sarà considerata come mancata accettazione;

7.6 l'Organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'ultimo dei soci che abbia accettato in termini, comunicherà al socio cedente se e da chi sia stato esercitato il diritto di prelazione;

7.7 qualora, da tale ultima comunicazione, risulti che nessuna accettazione sia pervenuta all'Organo amministrativo nei termini, il socio sarà libero di trasferire la sua partecipazione ma solamente al terzo indicato, nonché al prezzo, termini e condizioni dichiarati nella comunicazione di cui al precedente punto 7.3;

7.8 qualora vi siano più soci che abbiano accettato, la partecipazione offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione alla parte di capitale dai medesimi posseduta;

7.9 tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno essere eseguite all'indirizzo degli aventi diritto, risultanti dal libro dei soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r.;

7.10 Qualunque trasferimento che dovesse avvenire in violazione delle disposizioni sopra indicate sarà inefficace nei confronti della società e dei soci e l'organo amministrativo non annoterà nei libri sociali il trasferimento e l'eventuale acquirente non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti le azioni.

7.11 Le disposizioni che precedono si applicano, *mutatis mutandis*, anche ad ogni trasferimento di diritti di opzione warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili ed alla costituzione o trasferimento di ogni altro diritto inerente le azioni della società.

7.12 Viene espressamente esclusa dalla procedura di prelazione di cui sopra l'escussione del pegno eventualmente gravante sulle azioni della società.

#### **Articolo 8 Morte del socio**

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### **Articolo 9 Recesso**

9.1 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

9.2 Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

9.3 Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

#### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 10 Soggezione ad attività di direzione e controllo**

10. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo c.c.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 11 Competenze dell'assemblea ordinaria**

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### **Articolo 12 Competenze dell'assemblea straordinaria**

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto salvo quanto previsto dal presente statuto
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto

12.2 Le competenze attribuite all'organo amministrativo dal presente statuto non fanno venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### **Articolo 13 Convocazione dell'assemblea**

13.1 L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

13.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Ita-

lia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

13.3 L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, da svolgersi entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

13.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 14 Intervento e rappresentanza in assemblea**

**14.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno.**

14.2 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita, nei limiti dell'art.2372 c.c., con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

14.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti;

-che siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo si ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

14.4. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

#### **Articolo 15 Svolgimento dell' assemblea**

15.1 L'assemblea è presieduta dall' amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

15.3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

15.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **Articolo 16 Quorum**

16.1 1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente

16.2 L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale
- in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale

per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui all'art.2351 2° comma.

16.3 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI**

##### **Articolo 17 Amministrazione della società**

17.1 La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci

##### **Articolo 18 Durata della carica, revoca, cessazione**

18.1. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

18.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

18.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

18.3.3. Se cessa dalla carica la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, l'intero organo amministrativo

decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 19 Consiglio di amministrazione**

19. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ad un vice presidente come pure ad uno o più amministratori delegati ovvero ad un comitato esecutivo.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Può inoltre nominare e conferire poteri a direttori come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

#### **Articolo 20 Adunanze del consiglio di amministrazione**

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, in Svizzera o nei paesi dell'unione europea, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

20.2 La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, da un amministratore delegato ovvero da altro amministratore, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

20.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

20.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Articolo 21 Compensi degli amministratori**

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un' indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un' indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l' accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **Articolo 22 Poteri dell'organo amministrativo**

22.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

All'Amministratore Unico, in caso di sua nomina, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Egli può inoltre nominare e conferire poteri a direttori come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

22.2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la

- rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  - d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
  - e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

#### **articolo 23 Rappresentanza sociale**

23.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico se nominato nonché ai singoli consiglieri delegati se nominati.

23.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **articolo 24 Collegio sindacale**

24.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 Esso si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

24.3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

24.4. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

24.5. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.6 La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 20 quarto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 25 Revisione legale dei conti**

25 La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale se ne ricorrono i presupposti di legge e

qualora l'assemblea ordinaria della società non l'abbia affidato ad un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'art.2409-bis codice civile.

#### **OBBLIGAZIONI**

##### **Articolo 26 Obbligazioni**

26 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo.

#### **ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO E UTILI**

##### **Articolo 27 Bilancio e utili**

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto richiesto dalla legge.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 28 Scioglimento e liquidazione**

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **Articolo 29 Clausola compromissoria**

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Corte di Appello di Milano.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

29.2 L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla

nomina in via irrituale secondo equità.

29.3 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

29.4 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 30 Disposizioni generali**

30 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

F.to - Paolo LOMBARDI

" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

Collegato "C" del n. 28768/12898 di Repertorio

IMMOBILI

In Comune di Pero Strada Statale del Sempione 33 n. 28

Proprietà superficiaria

Foglio 5 mappale 358 sub.2 Cat.D/8 PT lotto P4 ed in Comune di Rho  
Foglio 35

mappale 306 area urbana

mappale 303 sub.1 Cat.D/8 P.T-1-2-3-S1

mappale 304 sub.1 Cat.D/8 P.T-1-2-3-S1

mappale 299 sub.2 Cat.D/8 P.T

mappale 299 sub.3 Cat.D/8 P.T

mappale 322 Cat.D/1 P.T

mappale 323 sub.1 Cat.D/1 P.T

mappale 323 sub.2 Cat.D/1 P.T

mappale 324 Cat.D/1 P.T

mappale 325 Cat.D/1 P.T

Foglio 37

mappale 172 sub.2 Cat.D/8 P.T

mappale 172 sub.3 Cat.D/8 P.T

mappale 238 Cat.D/1 P.T

mappale 239 Cat.D/1 P.T

mappale 240 Cat.D/1 P.T

mappale 241 sub.1 Cat.D/1 P.T

mappale 241 sub.2 Cat.D/1 P.T

mappale 176 sub.702 area urbana

mappale 425 area urbana

mappale 426 area urbana

mappale 427 area urbana

mappale 447 area urbana

mappale 440 area urbana

mappale 441 area urbana

Foglio 35

mappale 297 sub.701 area urbana

mappale 394 area urbana

Foglio 37

~~mappale~~ <sup>437</sup> mappale 438 area urbana

mappale 439 area urbana

Foglio 35

mappale 396 area urbana

Foglio 37

mappale 423 sub 701 Cat.D/8 P.T graffato con il

mappale 448 sub.701

mappale 424/~~40~~ Cat.D/8 P.T graffato con il mappale 449

sub.701

mappale 456 area urbana



Roberto Lombardi

Assessore Provinciale

Certifico io sottoscritta dott.ssa Alessandra ZIZANOVICH Notaio in Milano che la presente copia, composta di n. 9 fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Milano,